



Mercoledì 17/12/2025

Soggetta a Iva la cessione del portafoglio clienti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risposta n. 311 del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate si Ã espressa in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione dell'attivitÃ professionale.

Il caso ha riguardato una commercialista che, in prossimitÃ del pensionamento, intendeva cessare lâ€™attivitÃ professionale cedendo a una collega persona fisica esclusivamente la parte âœcedibileâœ della propria clientela, costituita da rapporti di consulenza in essere, con pagamento del corrispettivo in tre rate annuali. Lâ€™istante non trasferiva nÃ© uno studio organizzato nÃ© un complesso di beni materiali e immateriali, limitandosi alla sola cessione del portafoglio clienti, rimanendo peraltro priva di dipendenti e di una struttura autonoma.

Nel merito, lâ€™Agenzia delle Entrate ha precisato che lâ€™esclusione dallâ€™IVA prevista dallâ€™articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR n. 633/1972 riguarda esclusivamente le cessioni aventi a oggetto un complesso unitario di attivitÃ materiali e immateriali organizzato per lâ€™esercizio di unâ€™attivitÃ professionale, inclusa la clientela. Nel caso esaminato, tuttavia, la cessione riguardava unicamente il portafoglio clienti e non unâ€™organizzazione autonoma di beni e rapporti idonea a consentire la prosecuzione dellâ€™attivitÃ professionale.

Richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimitÃ lâ€™Agenzia ha ribadito che il trasferimento della sola clientela da parte di un professionista non Ã assimilabile alla cessione di unâ€™azienda o di un bene immateriale dotato di autonoma rilevanza patrimoniale, ma configura una fattispecie contrattuale atipica riconducibile a una prestazione di servizi. Ne consegue che lâ€™operazione Ã soggetta a IVA, in presenza dei requisiti soggettivo, territoriale e oggettivo, mentre lâ€™imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dellâ€™articolo 40 del TUR.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>